



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere

CONVENZIONE

PER LA COLLABORAZIONE INERENTE ALL'ESAME DELLE PRATICHE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 2 DELL'OPCM 3917/2010, DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA (artt. 10 co. 3, 13 e 45 del D.Lgs 42/2004) NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA, DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO PARAMETRICO (MIC)

TRA

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito USRC)

E

**la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara
(di seguito Soprintendenza)**

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06/07/2002, ed in particolare gli artt. 21 e 22 che demandano alla Soprintendenza il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali previa presentazione di un progetto o una descrizione tecnica delle attività proposte;

Visto l'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile": *"Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 39/2009, che hanno riportato danni tali da rendere temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti,*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it; PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

nonché la riparazione degli elementi singoli strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato";

Visto l'art. 1, co. 1 dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile": *"Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico ...";*

Visto l'art. 7, co. 3-bis, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni ...": *"I comuni, entro il 28 febbraio 2011, individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione che tenga conto delle eventuali diversità degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero di piani e stato di manutenzione";*

Visto l'art. 5, comma 7 dell'O.P.C.M. n. 3881 dell'11 giugno 2010 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile": *"Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, anche sotto il profilo della congruità tecnico - economica. (...). Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli «Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009» emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%";*

Visto l'art. 21, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile": *"Al comma 7 dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei*



Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, dopo le parole “paesaggistici dell'Abruzzo” è aggiunto il seguente periodo: “anche sotto il profilo della congruità tecnico - economica. La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata. Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli «Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009» emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%”;

Vista la Circolare del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 28 aprile 2011 (prot. n. 1714/STM):
“... Per gli edifici di pregio il Comune, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, e/o non consentono di raggiungere i livelli di sicurezza indicati nelle vigenti O.P.C.M. e nei relativi indirizzi per l'esecuzione degli interventi, autorizza espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Per gli edifici vincolati la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, autorizzano espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Gli interventi previsti dovranno preservare le caratteristiche tipologiche dell'immobile e conservarne, per quanto possibile, il comportamento originario. Interventi che modifichino sostanzialmente il comportamento accertato, eventualità assolutamente straordinaria in quanto in genere incompatibile con i principi della conservazione, potranno essere accettati solo in presenza di situazioni particolari, da documentare e verificare specificatamente”;

Vista la Circolare sulla presentazione delle pratiche relative a parti comuni di aggregati del 3 agosto 2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione (prot. n. 3596/STM) “Modalità di presentazione delle pratiche relative ad aggregati comprendenti edifici vincolati”: “La normativa vigente prevede che le richieste di contributo inerenti gli edifici ordinari e di particolare pregio storico-artistico siano consegnate ai Comuni, mentre le richieste di contributo inerenti gli edifici vincolati siano presentate alla Soprintendenza (OPCM 3778/2009, OPCM 3779/2009, OPCM 3790/2009, OPCM 3881/2010, OPCM 3917/2010). Nel caso di un aggregato o di una sua eventuale partizione, il progetto di intervento non può che essere riferito all'aggregato o alla perimetrazione stessa nella sua interezza e unitarietà (art. 7, comma 3, OPCM 3820/2009). Alla luce di quanto detto, qualora all'interno dell'aggregato o della sua eventuale partizione siano presenti edifici vincolati, il progetto relativo allo stesso aggregato o alla sua partizione, è presentato alla Soprintendenza e a Fintecna ovvero, nel caso di Comuni che non si avvalgono del supporto di Fintecna, Reluis e Cineas, al Comune nel cui territorio è situato l'aggregato oggetto di intervento. Alla consegna del progetto il richiedente allega una attestazione di corrispondenza tra il progetto presentato alla Soprintendenza e quello presentato a Fintecna ovvero ai Comuni che non si avvalgono



di Fintecna, Reluis e Cineas. Fintecna provvede all'istruttoria amministrativa e inoltra la documentazione tecnica a Reluis e Cineas. Con riferimento agli edifici vincolati, la Soprintendenza, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, nei termini stabiliti dall'art. 5, comma 7, dell'OPCM n. 3881/2009, nel caso non ci siano osservazioni, emette il nulla osta di competenza; nel caso di osservazioni, provvede ad avvisare il richiedente per la formulazione, entro e non oltre 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'OPCM n. 3790/2009, di controdeduzioni. A seguito di parere positivo alle controdeduzioni, la Soprintendenza emette il nulla osta sia ex art. 22 D.Lgs 42/2004, sia ex art. 5 comma 7, OPCM n. 3881/2010, ed il Comune, effettuate le valutazioni del caso, rilascia il provvedimento di concessione del contributo”;

Vista la Circolare del 28 febbraio 2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione (prot. n. 1021/STM) sugli aggregati per semplificare l'applicazione dell'art. 7 dell'OPCM n. 3820/2009 con la quale si chiarisce che la tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, deve essere riferita all'Unità Strutturale oggetto di intervento unitario comprendente l'edificio con esito peggiore e attribuisce al coordinatore dei progettisti il compito di valutare le proposte di sostituzione edilizia all'interno dell'aggregato: “L'Unità Strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le Unità Strutturali adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, Unità Strutturali adiacenti di differente altezza”;

Vista l'istituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012: “A decorrere dal 16 settembre 2012 la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere”;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che disciplina la definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto l'art. 11, comma 11 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125: “Nel caso di edifici di



interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo”;

Visto il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*” con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo (ex BAP) è stata accorpata con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo (ex BSAE) assumendo la denominazione di Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (BEAP) cui afferiscono i compiti e le funzioni di cui all’art. 33 del citato DPCM.

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance*” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

Visto il DM 21 del 28/01/2020 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo*” e vista l’istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;

Visto il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2022 di proroga dell’incarico di Titolare dell’USRC all’Ing. Raffaello;

Vista la “*Convenzione per la collaborazione inerente l’esame delle pratiche di immobili sottoposti a tutela (artt. 10 co. 3, 13 e 45 del d.lgs 42/2004) nei comuni fuori cratere danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009*” stipulata tra l’allora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei comuni del Cratere (oggi Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara) e l’USRC – prot. USRC n. 749 del 24/01/2020;

Considerato che è tuttora necessario non interrompere le attività di ricostruzione a seguito del sisma avviate e ricadenti nei Comuni di competenza della Soprintendenza;

Considerato che si rende necessaria l’attivazione di una procedura alternativa e analoga a quella prevista dall’art. 21, comma 2 dell’OPCM 3917/2010, non potendo la Soprintendenza avvalersi del supporto di Fintecna, Reluis e Cineas, avendo la Filiera cessato la propria attività;



Visto l'art. 15 della Legge 241/1990 ai sensi del quale: “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

Tutto ciò premesso e considerato nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, le parti sopra indicate convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

La presente Convenzione ha la finalità di accelerare e completare le attività di ricostruzione degli immobili sottoposti a tutela monumentale (art. 10 comma 3, art. 13 e 45 del D.Lgs 42/2004) danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e ricadenti nei Comuni territorialmente competenti, per i quali si rende necessaria l'istruttoria tecnico-economica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 21, comma 2 dell'OPCM 3917/2010, non ricadenti nell'ambito di applicazione del *d.p.c.m.* 4 febbraio 2013.

Art. 2 – Competenze della Soprintendenza

Alla Soprintendenza, nell'ambito delle attività di verifica e controllo propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione ai lavori ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004, spettano le valutazioni di congruità tecnica ed economica e l'approvazione degli interventi sugli immobili privati danneggiati dal sisma del 2009 e ricadenti nei Comuni territorialmente competenti per le province di Chieti e Pescara, che necessitano di interventi di riparazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 dell'OPCM 3917/2010.

Art. 3 - Competenze dell'USRC

L'USRC con proprio personale fornirà alla Soprintendenza il supporto tecnico per le valutazioni di congruità tecnico-economica di cui alle OPCM in premessa, coordinando inoltre le attività dei Comuni, tramite eventuali circolari e note, per attuare il processo sopra descritto.

Art. 5- Procedure

Al fine di procedere all'istruttoria delle pratiche di cui alla presente Convenzione, l'USRC acquisisce – anche d'ufficio - le istanze dai privati richiedenti, verifica la completezza della documentazione e i requisiti per l'ottenimento dei contributi e provvede all'assegnazione del protocollo normalizzato.

L'Ufficio Speciale acquisisce inoltre dal richiedente – per il tramite dello sportello digitale <https://webgis.usrc.it/contratti/> – il progetto redatto dai professionisti incaricati, composto da tutta la documentazione di cui alla *check list* del decreto n. 40 del 04/02/2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione.



Qualora la documentazione a corredo dell'istanza non dovesse risultare completa, al fine di consentire l'istruttoria di congruità tecnico-economica, l'Ufficio Speciale chiederà le necessarie integrazioni.

Il richiedente trasmette alla Soprintendenza l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 corredata dai medesimi elaborati progettuali trasmessi all'USRC.

L'USRC provvederà ad effettuare l'istruttoria di competenza per le valutazioni economiche di congruità tecnico/economica e a richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti e a definizione del procedimento, rimetterà alla Soprintendenza le valutazioni di merito.

La Soprintendenza procederà all'istruttoria tecnica di competenza e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e, sulla base dell'istruttoria dell'USRC, rilascerà il parere di congruità tecnico-economica trasmettendolo all'Ufficio Speciale per l'adozione del provvedimento finale.

Le integrazioni documentali che dovessero rendersi necessarie dovranno essere trasmesse entro 30 giorni con le stesse modalità del progetto principale.

In ambito tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004, contestualmente all'invio del progetto alla Soprintendenza, il Comune trasmetterà la propria istruttoria e proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs 42/2004. La Soprintendenza, nell'ambito dell'istruttoria di competenza, esprimerà anche il parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 6 – Modalità e tempi per le istruttorie

Nell'ambito dei complessivi 180 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento da parte dell'Ufficio Speciale che, in sede di avvio del procedimento di propria competenza trasmetterà l'atto di avvio alla Soprintendenza. I tempi vengono così suddivisi: l'istruttoria dell'USRC dovrà essere espletata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione progettuale da parte del Comune e/o dal richiedente; la Soprintendenza rilascerà l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004, l'eventuale parere preventivo all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e il parere di congruità tecnico-economica entro 60 giorni dal ricevimento dell'istruttoria dell'USRC.

L'istruttoria complessivamente non potrà eccedere la durata prevista dall'art.4, comma 8-septies, del Decreto Legge n.133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 6 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità DUE ANNI dal momento della sottoscrizione e può essere rinnovata dalle Parti su comune accordo.

Art. 7 – Responsabili di attuazione dell'Accordo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it; PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

Per tutto quanto concerne la presente Convenzione le parti incaricano i seguenti funzionari:

per la Soprintendenza

Arch. Marialuce Latini - Funzionario Architetto

Arch. Roberto Orsatti – Funzionario Architetto

per l'USRC

Ing. Francesco Mattucci – Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

Con note specifiche e/o integrative della presente Convenzione concordate tra la Soprintendenza e l'USRC potranno essere fissati ulteriori criteri e modalità per l'attuazione della collaborazione tra gli uffici.

La presente convenzione non comporta oneri finanziaria a carico delle amministrazioni e ricade nell'ambito delle attività istituzionali di ciascuna Amministrazione.

La convenzione verrà approvata dall'Ufficio Speciale che provvederà a trasmetterne copia ai comuni interessati dalle attività e procedimento in essa disciplinati.

Art. 9 – Norme di rinvio e trattamento dati

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica e dall'ordinamento giuridico che regola l'azione amministrativa.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Gli Uffici, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), tratteranno i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.



Letto, approvato e sottoscritto.

Chieti, li _____

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara

Il Soprintendente, arch. Cristina Collettini

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Il Titolare, ing. Raffaello Fico



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it; PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it